

N. R.G. 14163/2009

SENTENZA N° 14459/11
REPERTORIO N° 9260/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa MARGHERITA MONTE
dott.ssa ANTONELLA COZZI
dott. FRANCESCO FERRARI

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Grado iscritta al n. r.g. 14163/2009 promossa da
GIORGIO FRIGERIO (C.F. FRGGFG48D24F887T), con il patrocinio dell'avv. INZITARI BRUNO
e dell'avv. SCHIERA MARIA RITA (SCHMRT71E59G479K) VIA VISCONTI DI MODRONE, 36
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 36 20122 MILANO
presso il difensore avv. INZITARI BRUNO
PIERA DI PIERDOMENICO (C.F. DPRPR151B55A956E), con il patrocinio dell'avv. INZITARI
BRUNO e dell'avv. SCHIERA MARIA RITA (SCHMRT71E59G479K) VIA VISCONTI DI
MODRONE, 36 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 36
20122 MILANO presso il difensore avv. INZITARI BRUNO

ATTORI

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA (C.F. 09733300157), con il patrocinio dell'avv.
ZITIELLO LUCA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 9 20122 MILANO
presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati.

CONCLUSIONI ATTORI

Voglia il Tribunale Ill.mo

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

In via principale

- accertare e dichiarare la nullità, per inesistenza e/o nullità dei relativi ordini di acquisto, degli atti mediante i quali la Ras Bank S.p.a., ora Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., ha provveduto a immettere nel *dossier* titoli degli attori i titoli oggetto di causa, in particolare:
 - in data 22.5.2000, acquisto di titoli "ARGENTINA 9,5% 99/04" del valore nominale di Euro 97.538,37;
 - in data 23.5.2000, acquisto di titoli "PARMALAT FIN 6,25% 00/05" del valore nominale di Euro 50.850,61;
- conseguentemente condannare la BANCA alla restituzione in favore dei coniugi FRIGERIO degli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli "ARGENTINA 9,5% 99/04", e cioè Euro 97.538,37 e al valore nominale dei titoli "PARMALAT FIN 6,25% 00/05", e cioè Euro 50.850,61, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre le spese successive per il deposito di custodia dei titoli, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti (22-23 maggio 2000) al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale e quello degli interessi legali, dalla data dei singoli pagamenti al saldo e oltre interessi anatocistici, ai sensi dell'art.1283 c.c., nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.

In via subordinata

- risolvere ex art. 1453 c.c. per inadempimento degli obblighi per legge e per contratto assunti dalla BANCA il contratto di negoziazione, nonché le operazioni di acquisto poste in essere dalla BANCA, meglio descritte nella prima domanda;

- conseguentemente condannare la BANCA alla restituzione in favore dei coniugi FRIGERIO degli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli ed in ogni caso al risarcimento del danno dagli stessi subito, consistente nella somma corrispondente al

valore nominale di titoli "ARGENTINA 9,5% 99/04", e cioè Euro 97.538,37 e al valore nominale di titoli "PARMAT FIN 6,25% 00/05", e cioè Euro 50.850,61, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre le spese successive per il deposito di custodia dei titoli ed oltre alle cedole che avrebbero dovuto essere accreditate a favore degli attori qualora i prestiti fossero andati a buon fine, o, alternativamente, e in ogni caso, gli interessi legali dal 22-23 maggio 2000 al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale e quello degli interessi legali, dalla data dei singoli pagamenti al saldo e interessi anatocistici, ai sensi dell'art.1283 c.c., nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.

In via ulteriormente subordinata

- accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia per violazione di norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., delle operazioni di acquisto poste in essere dalla BANCA, meglio descritte nella prima domanda;

- conseguentemente condannare la BANCA alla restituzione in favore dei coniugi FRIGERIO degli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli "ARGENTINA

9,5% 99/04", e cioè Euro 97.538,37 e al valore nominale dei titoli "PARMALAT FIN 6,25% 00/05", e cioè Euro 50.850,61, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre le spese successive per il deposito di custodia dei titoli, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti (22-23 maggio 2000) al saldo, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., nella misura della differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale e quello degli interessi legali, dalla data dei singoli pagamenti al saldo e oltre interessi anatocistici, ai sensi dell'art.1283 c.c, nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via istruttoria

A. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli e, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, di essere ammessi a prova contraria:

- ✓1) vero che durante l'incontro tra il Sig. FRIGERIO e il promotore Costanzo, avvenuto in data 4.4.2000 presso il Suo ufficio all'interno della Pozzi Serramenti e alla sua presenza, il Sig. FRIGERIO ha espressamente detto al promotore Costanzo *"sono i risparmi di una vita..., la mia pensione, non voglio rischiare"*;
- ✓2) vero che, sempre durante il suddetto incontro e in risposta alla predetta affermazione del Sig. FRIGERIO, il promotore Costanzo rispose *"ci penso io, li mettiamo nel MONETARIO perché è tutto fieno in cascina"*;
- 3) vero che, sempre durante quell'incontro, il promotore Costanzo fece sottoscrivere al Sig. FRIGERIO alcuni fogli in bianco;
- 4) vero che, nel maggio del 2000, a seguito di un incontro occasionale avvenuto sempre presso il Suo ufficio, all'interno della Pozzi Serramenti, il promotore Mauro

Costanzo si vantò con il Sig. FRIGERIO dei rendimenti ottenuti dal Lei grazie alla sua gestione e lo invogliò a diversificare i propri investimenti, chiedendo espressamente di fidarsi di lui;

✓ 5) vero che, sempre durante quell'incontro, in Sua presenza il promotore Mauro Costanzo, senza fornire alcuna previa informazione sui titoli Argentina e Parmalat poi acquistati, telefonò di propria iniziativa alla BANCA ordinando di acquistare per conto del Sig. FRIGERIO titoli Argentina e Parmalat;

6) vero che nel novembre del 2007 Lei ricevette una telefonata del Sig. Costanzo in cui lo stesso si lamentava del fatto che Suo cugino Frigerio voleva vendere tutti i suoi investimenti.

7) Vero che gli acquisti oggetto di causa sono stati effettuati da Lei autonomamente;

8) vero che, sia prima che dopo l'acquisto dei titoli oggetto di causa, Lei ha omesso di fornire ai coniugi FRIGERIO qualsiasi informazione. In particolare, ha omesso di riferire che i titoli del debito pubblico argentino erano stati valutati dalle principali agenzie Internazionali come titoli altamente speculativi, che offrivano scarsa sicurezza di restituzione anche del solo capitale; come pure ha omesso di fornire le informazioni circa la natura dell'emittente i titoli Parmalat - cioè che si trattava di società di diritto olandese avente denominazione Parmalat Finance Corporation BV -, la inadeguatezza del patrimonio di tale società a fare fronte al debito relativo alle emissioni obbligazionarie in oggetto.

Si indicano a testi:

- sui capitoli da 1 a 5, i Sig.ri Alberto Pozzi e Giovanni Pozzi;
- sul cap. 6, il Sig. Giovanni Pozzi;
- sui capitoli 7 e 8, il Sig. Mauro Costanzo promotore di Ras Bank all'epoca dei fatti.

B. Si insiste, inoltre, per il rigetto di tutti i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla difesa della Banca convenuta (capp. da 1 a 8 dedotti nella comparsa di costituzione e risposta; capp. a), b) e c) dedotti nella memoria ex art. 7 D.Lgs. n. 5/2003 dell'8 giugno 2009), in quanto generici, irrilevanti e comunque del tutto inammissibili, nonché sull'eccezione di incapacità a testimoniare del teste indicato, il Sig. Mauro Costanzo, ossia proprio colui il cui operato ha dato luogo alla presente controversia.

In particolare:

- il cap. 1 è inammissibile, in quanto del tutto generico riferendosi a fatti non specificati nella loro esatta portata (*diversificare ... maggiori rendimenti ...*), oltre che valutativo essendo rivolto ad ottenere dal teste un'opinione circa le motivazioni sottese al comportamento degli attori;

- i capp. 2, 3, 5 e 6 sono inammissibili, in quanto del tutto generici riferendosi a pretese informazioni circa i titoli oggetto di causa, informativa di cui non è minimamente specificato il contenuto (... quale *natura* e quali *rischi*), e, dunque, del tutto inconferenti ai fini della decisione;

- il cap. 4 è inammissibile in quanto verte su un documento contestato;

- i capp. 7, 8 e 9 sono inammissibili in quanto contraddittori, risultando documentalmente, proprio dalla mancata sottoscrizione da parte del Sig. Frigerio del doc. 3 versato in atti, la circostanza che le operazioni di cui il promotore Costanzo cercava di ottenere la ratifica sono state poste in essere senza il previo accordo dei coniugi FRIGERIO;

- il cap. a) è irrilevante, in quanto si riferisce a pretese verifiche (... *quanto tempo sarebbe stato necessario per l'acquisto delle Obbligazioni Argentina e Parmalat*

ed a quali prezzi le stesse venissero scambiate), che sono del tutto inconferenti ai fini della decisione;

- il cap. b) è inammissibile, in quanto formulato in modo negativo;

- il cap. c) è irrilevante, oltre che formulato in maniera del tutto generica, dunque inconferente ai fini di causa.

II CASO.it

CONCLUSIONI PER ALLIANZ BANK

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare l'obbligo dei clienti e per l'effetto condannare i medesimi alla restituzione, a favore della Banca, di tutti i titoli acquistati, ovvero del relativo controvalore oppure dell'importo ricevuto a seguito di vendita, nonché di tutte le cedole, dividendi e plusvalenze incassate, oltre interessi, quale effetto naturale della pronuncia di risoluzione e/o di nullità, e conseguentemente compensare dette somme con quanto eventualmente dovuto dalla Banca ai clienti;

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie rigettare le richieste di liquidazione del maggior danno ex art. 1224 c.c. e di liquidazione delle cedole che avrebbero dovuto essere accreditate qualora i prestiti fossero andati a buon fine.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:

1. - "Vero che nei primi mesi del 2000 i Sigg. Frigerio Le hanno richiesto di diversificare gli investimenti in quote di fondi comuni fino a quel momento detenuti in quanto determinati ad ottenere maggiori rendimenti, analogamente a quelli del di loro cugino di. Giovanni Pozzi";
2. - "Vero che antecedentemente al conferimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina da parte dei Signori Frigerio, Lei ha fornito loro le informazioni sulla natura delle Obbligazioni Argentina e sui rischi allora caratterizzanti detto strumento finanziario";
3. - "Vero che antecedentemente al conferimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat da parte dei Signori Frigerio, Lei ha fornito loro le informazioni sulla natura delle Obbligazioni stesse e sui rischi allora caratterizzanti detto strumento finanziario";
4. - "Vero che l'ordine di acquisto che si rammostra (doc. I della produzione della Banca) fu sottoscritto in data 16 maggio 2000 alla sua presenza dal Sig. Frigerio";
5. - "Vero che, antecedentemente al conferimento degli ordini di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, Lei ha chiarito agli attori che si trattava di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina che davano dei rendimenti superiori alle normali quotazioni dei titoli emessi dai paesi occidentali, tra cui l'Italia, e che rispetto ad essi essi soggiacevano ad un più alto "rischio paese".

6. - "Vero che, antecedentemente al conferimento degli ordini di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, Lei ha chiarito agli attori che si trattava di obbligazioni emesse da società del gruppo Parmalat, che davano dei rendimenti superiori ai titoli di stato italiani e che tale differenza era dovuta a un più elevato rischio emittente, tipico di tale investimento";

7. - "Vero che nel 2005 Lei ha richiesto ai Sigg. Frigerio di sottoscrivere la lettera che si rammostra (doc. 3 di parte attrice) riferita ad operazioni su quote di fondi comuni che erano state poste in essere in accordo e su volontà dei Sigg. Frigerio";

8. - "Vero che in quell'occasione i Sigg. Frigerio hanno confermato che le operazioni di cui al documento n. 3 di parte attrice che si rammostra sono state poste in essere previo accordo con gli stessi;

9. - "Vero che i Sigg. Frigerio pur riconoscendo come proprie le operazioni di cui al documento 3 di parte attrice che si rammostra hanno dichiarato di non poter apporre la sottoscrizione loro richiesta nel 2005 al fine di non pregiudicare eventuali future azioni degli stessi riferite all'acquisto delle Obbligazioni Argentina e Parmalat";

10. - "Vero che in occasione di un incontro avvenuto nel mese di maggio 2000 con il Sig. Frigerio presso la ditta Pozzi Serramenti Lei chiamò la Banca al fine di verificare quanto tempo sarebbe stato necessario per l'acquisto delle Obbligazioni Argentina e Parmalat ed a quali prezzi le stesse venissero scambiate";

11. - "Vero che in occasione della telefonata da Lei effettuata alla banca nel mese di maggio 2000 alla presenza del Sig. Frigerio presso la ditta Pozzi Serramenti non fu da Lei impartito alcun ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina e Parmalat";

11. - "Vero che tra il 2000 ed il 2003 vi furono frequenti contatti telefonici tra Lei ed i Sigg. Frigerio in ragione del cattivo andamento dei mercati in quel periodo".

Si indica quale testimone, su tutte le circostanze capitolate, il Sig. Mauro Costanzo. Nel caso di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede essere ammessi a prova contraria sempre indicando come teste il Sig. Mauro Costanzo.

Motivazione

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ex art 16 V comma d.lgs. 5/03, facendo espresso rinvio, per lo svolgimento del processo, alla ricostruzione operata sul punto dalla parte attrice nella comparsa conclusionale depositata in data 11.10.2010, cui deve aggiungersi che, all'udienza del 5.4.2011, è stata espletata la prova testimoniale ed all'udienza del 21.9.2011 la causa è stata discussa e decisa.

Giorgio Frigerio e Piera Di Pierdomenico convenivano in giudizio Allianz Financial Advisors s.p.a. e contestavano le operazioni di acquisto di obbligazioni *Argentina 9,5% 99/04* del valore nominale di € 93.000,0 al prezzo di € 97.538,37, del 22.5.2000 e di obbligazioni *Parmalat Fin 6,25% 00/05* del valore nominale di € 50.000,00 al prezzo di € 50.850,61, del 23.5.2000, avvenute tramite il promotore finanziario di Allinaz Bank, Mauro Costanzo.

Gli attori chiedevano di dichiarare la nullità degli ordini di acquisto in quanto effettuati dal promotore finanziario a loro insaputa; in via subordinata chiedevano di dichiarare la risoluzione del contratto ex art.1453 cod.civ., per violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 26 e 28 reg. Consob n 11522/98, per la violazione dell'obbligo informativo, nonché per l'inadeguatezza dell'operazione; in ulteriore subordine, chiedevano di dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto per violazione di norme imperative, ex art. 1418 cod.civ.; in ogni caso con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori.

Allianz Financial Advisors s.p.a. si costituiva in giudizio, produceva l'ordine scritto delle obbligazioni oggetto di causa, sosteneva di aver assolto agli obblighi informativi nonché l'adeguatezza delle operazioni, quindi chiedeva il rigetto delle domande avversarie; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la retrocessione dei titoli o del controvalore o del prezzo di vendita degli stessi e delle cedole incassate, da compensare con quanto eventualmente dovuto dalla banca.

La domanda principale di nullità delle operazioni d'acquisto delle obbligazioni *Argentina 9,5% 99/04* e delle obbligazioni *Parmalat Fin 6,25% 00/05* per inesistenza dell'ordine scritto deve essere respinta, in quanto infondata.

La convenuta ha, infatti, prodotto l'ordine di acquisto delle obbligazioni *Argentina 9,5% 99/04* e delle obbligazioni *Parmalat Fin 6,25% 00/05* (doc. n 1) sottoscritto, in data 16.5.2000, dal Frigerio, il quale non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, limitandosi a dichiarare di non ricordare di aver sottoscritto l'ordine ed ipotizzando di aver sottoscritto un foglio in bianco.

L'ordine scritto è quindi provato dal documento prodotto e l'ulteriore contestazione dell'attore, relativa al foglio firmato in bianco, doveva essere dimostrata dalla stessa parte, che non ha assolto all'onere probatorio, restando una mera ipotesi, del tutto sfornita di prova.

Deve, invece, essere accolta, in quanto fondata, la domanda proposta in via subordinata di risoluzione delle operazioni di acquisto, in relazione all'inadeguatezza dell'operazione, quindi alla violazione dell'art. 29 Reg. Consob. n 11522/1998, ed alla violazione dell'obbligo informativo di cui all'art 28 Reg. Consob n 11522/1998.

In relazione al profilo degli attori, è circostanza pacifica in causa oltre che risultante dai documenti prodotti, che, prima dell'investimento in obbligazioni Argentina e Parmalat, gli attori, avevano investito la liquidità derivante dalla vendita dell'azienda, di £ 1.000.000.000, in gran parte (per £ 750.000.000) nel Fondo Ras Monetario, ossia in un fondo a bassissimo rischio e la restante parte in altri fondi a rischio medio.

Dall'estratto del conto corrente dell'1.6.2000 (doc. 17 attore e 5 conv.) e dalla disposizione di rimborso ricevuta il 28.4.2000 ed eseguita il 2.5.2000 (doc. n 16), risulta che le obbligazioni Argentina e Parmalat sono state acquistate a seguito del disinvestimento della somma di £ 305.000.000 (€ 157.519,35) dal Fondo Ras Monetario.

Dalla composizione del patrimonio degli attori come suesposta, si desume che predetti avessero, al momento dell'acquisto delle obbligazioni Argentina e Parmalat, un profilo conservativo e che l'investimento per cui è causa ha aumentato il rischio, convertendo una parte cospicua dell'investimento nel fondo monetario a bassissimo rischio in un investimento di natura speculativa a rischio più alto.

Il profilo conservativo degli attori è confermato dalle testimonianze assunte del promotore finanziario Mauro Costanzo e dai cugini degli attori Alberto Pozzi e Giovanni Pozzi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto persone prive di interesse in causa, che hanno riferito in ordine all'incontro tra gli attori ed il promotore finanziario, avvenuto nell'ufficio dell'impresa del Pozzi, a seguito del quale sono state disposti gli acquisti per cui è causa.

Dalle testimonianze emerge, infatti, che la richiesta del Frigerio al promotore era quella di un investimento con un rendimento un pò più alto rispetto a quello che aveva e che comunque garantisse il capitale, ove l'esigenza imprescindibile era la conservazione del capitale, ripetuta anche dai cugini Pozzi al promotore finanziario Costanzo.

Deve quindi ritenersi l'inadeguatezza delle operazioni d'acquisto per cui è causa per tipologia, non segnalata da parte della banca, in violazione dell'art. 29 del Reg. Consob n 11522/1998.

Dalla testimonianza del promotore finanziario Mauro Costanzo risulta anche la violazione dell'art. 28 regolamento Consob 1998 n 11522, stante la carenza e gli errori nelle informazioni fornito agli attori sui titoli Argentina e Parmalat.

Il promotore ha, infatti, dichiarato di aver presentato le obbligazioni Argentina come titoli non rischiosi, informando genericamente *"del grado di rischio dell'investimento in relazione all'emittente. Inoltre ho informato il signor Frigerio che il fondo monetario internazionale, sino a quel momento, garantiva l'emissione dei titoli Argentina"*.

Il promotore ha quindi dato informazioni rassicuranti all'investitore, senza specificare che comunque si trattava di titoli a rischio di perdita del capitale, con un rating attribuito dalla maggiori agenzie internazionali che rientrava in una categoria speculativa, anche se non era ancora particolarmente allarmante (segnatamente l'agenzia Moody's aveva attribuito dal 2.10.1997 al 20.8.1999 la valutazione Ba3 e l'agenzia Standard & Poor's la valutazione BB dal 6.10.1999 al 15.9.2000, con un peggioramento progressivo sino al declassamento del 20.3.2001).

In relazione alle obbligazioni Parmalat, il promotore Costanzo ha ammesso di aver fornito informazioni errate e fuorvianti: *"ho informato il signor Frigerio ... che si trattava di titoli corporate emessi da un'azienda sana e ho informato il signor Frigerio del rating del titolo che era AAA....Non ho informato il signor Frigerio circa il fatto che la società emittente fosse una società di diritto olandese denomina Parmalat Finance Corporation BV, in quanto il Sole24Ore riportava, quale società emittente, la denominazione Parmalat spa"*, trattandosi, invece, obbligazioni prive di rating ed emesse da una società olandese, diversa dalla Parmalat s.p.a..

L'informativa fornita dal promotore agli attori è stata quindi in parte errata e fuorviante e complessivamente insufficiente ad assolvere all'obbligo informativo, inteso dalla giurisprudenza quale l'obbligo ineludibile di fornire all'investitore una informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (così Cass. n. 17340/08), vieppiù considerando il profilo conservativo degli attori, come suesposto.

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale è quindi fondata e deve essere accolta, in considerazione dell'inadeguatezza delle operazioni e dell'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 29 regolamento Consob n 11522/1998 e della violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 28 regolamento Consob 1998 n 11522.

All'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, non può conseguire, nella specie, l'effetto restitutorio, in quanto i titoli sono stati venduti dall'attore in data 4.9.2008, come risulta dall'estratto conto al 20.11.2008 (doc. n 20), mentre deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno.

Il danno subito dagli attori deve essere quantificato nel capitale investito per l'acquisto delle obbligazioni Argentina 9,5% 99/04 di € 97.538,37 e delle obbligazioni Parmalat Fin 6,25% 00/05 di € 50.850,61 (complessivi € 148.388,98, 98), detratto quanto ricavato dalla vendita degli stessi titoli, pari

a € 23.180,25 per i titoli Argentina, € 5.862,26, € 695,25, € 5.860,27 ed € 683,25 per i titoli Parmalat (complessivi € 36.281,28), pari quindi ad € 112.107,70.

La domanda di restituzione delle cedole percepite dagli attori non deve essere accolta, ma le cedole restano acquisite dagli attori a titolo risarcitorio, quale frutto del capitale investito che compensa il danno da svalutazione monetaria ed assorbe le ulteriori domande attoree di risarcimento del maggior danno. Il danno si liquida pertanto nella predetta somma di € 112.107,70, liquidata alla data della costituzione in mora (17.1.2008), oltre gli interessi legali da tale data al saldo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la risoluzione delle operazioni d'acquisto delle obbligazioni Argentina 9,5% 99/04 del 22.5.2000 e di obbligazioni Parmalat Fin 6,25% 00/05 del 23.5.2000 e condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori, che liquida in € 112.107,70, oltre interessi legali dal 17.1.2008 al saldo;

2) condanna parte convenuta alla rifusione alla parte attorea delle spese di lite, che si liquidano in € 3.667,00 per diritti, € 7.500,00 per onorari, € 649,48 per anticipazioni, € 362,80 per spese imponibili, oltre spese gen., IVA e CPA.

Milano, 21.9.2011

Il Giudice estensore

(dott.ssa Antonella Cozzi)

Antonella Cozzi

Il Presidente

(dott.ssa Margherita Monte)

Margherita Monte

